

DICHIARAZIONI

I redditi del beneficiario del trust nel Modello Redditi 2021

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La posizione di **beneficiario dei redditi di un trust** può comportare un **profilo impositivo** in capo al soggetto che si trova in detta posizione.

Al riguardo, è innanzitutto necessario valutare se il trust può dirsi **interposto, opaco o trasparente**.

Il **trust interposto** si ha quando un soggetto, generalmente il disponente o il beneficiario, ha il potere di influenzare il *trustee*.

La questione è stata affrontata dall'Agenzia in varie occasioni e da ultimo con la recente [risposta all'istanza di interpello n. 398 del 10 giugno 2021](#). L'intervento più organico è quello della risalente [circolare 61/E/2010](#). Se il **trust** risulta **interposto** i redditi devono essere tassati direttamente in capo al soggetto nei cui confronti si realizza l'**interposizione** con le regole che la norma prevede per quel soggetto. Il problema, tuttavia, discende dal fatto che in molti casi l'**interposizione non appare determinabile in modo così netto**.

Se il trust, al contrario, **non risulta interposto**, lo stesso potrà essere **opaco, trasparente o misto**. Nell'ultimo caso, invero non così frequente nella prassi professionale, lo stesso risulterà **trasparente su alcuni redditi ed opaco su altri**.

Dopo i chiarimenti dato nella [circolare 61/E/2010](#), se il **trust** è **trasparente**, il beneficiario residente in Italia deve dichiarare i **redditi imputati dal trust secondo un principio di competenza, a prescindere dal luogo di stabilimento del trust**. In questo caso si deve utilizzare il **rigo RL4** del fascicolo 2 del Modello Redditi. Le istruzioni della dichiarazione precisano che nel rigo RL4 vanno indicati gli importi elencati, trasferiti al **dichiarante da trust trasparenti o misti di cui all'articolo 73, comma 2, Tuir** di cui lo stesso è beneficiario.

Ovviamente, in caso di **trust misto**, si deve dichiarare solo la porzione di redditi in relazioni ai

quali il trust è trasparente. Poiché il contribuente deve indicare il **codice fiscale del trust**, le istruzioni precisano che, nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più trust deve essere compilato un **rigo distinto per ogni trust**. L'analisi condotta postula – come generalmente accade – che il beneficiario del trust detenga la posizione nella sua sfera privata e **non in quella imprenditoriale** o professionale. In questi rari casi il reddito confluirebbe negli **specifici quadri** (RE, RG o RF).

Nel caso del **trust opaco**, invece, **la tassazione del beneficiario è esclusa dall'articolo 44, comma 1, lett. g sexies**, Tuir come modificata ad opera dell'[articolo 13 D.L. 124/2019](#), se il trust è **stabilito in Italia**, nella UE o nello Spazio Economico Europeo che scambia informazioni, ossia in Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

La questione diventa complessa per i **trust extracomunitari**. In questo caso, il beneficiario non sarà assoggettato a tassazione solamente nel caso in cui **il trust non sia considerato paradisiaco**. In caso contrario, i redditi dovranno essere assoggettati a tassazione nel **rigo RL2** con indicazione del **codice 9**. Anche in questo caso **non sarà possibile presentare il Modello 730**, nonostante il rigo D2 ricalchi il corrispondente rigo RL2 del Modello Redditi, in quanto è assente nel 730 il codice 9 relativo al trust. Inoltre, a differenza del **trust trasparente**, dove i **redditi sono imputati per competenza**, nel **trust opaco paradisiaco** i redditi sono tassati secondo un **principio di cassa**. Le stesse istruzioni parlano, infatti, di **"redditi corrisposti"**.

La questione oltremodo problematica è quella di inquadrare il **trust paradisiaco**, atteso che la norma, e a ruota le istruzioni, fanno riferimento ai **criteri individuati dall'articolo 47 bis Tuir**, previsione che è stata tuttavia concepita per gli **utili percepiti da società e non certamente per i trust**.

Gli operatori si trovano quindi in forte disagio circa la scelta di valutare la **tassazione effettiva** (prevista in ipotesi di controllo) o la **tassazione nominale** (prevista in ipotesi di assenza di controllo). Il concetto di controllo del beneficiario **non ha senso nel caso del trust**, ma appare **scarsamente coerente anche parlare di assenza di controllo**.

Una volta smarcata la questione, si pone poi il problema di **quale aliquota prendere a riferimento per la determinazione della soglia del 50% della tassazione italiana**. Si ritiene ragionevole, aderendo alla tesi della **tassazione nominale**, considerare la somma di Ires ed Irap atteso che il trust, anche se ente non commerciale, è comunque **potenzialmente soggetto ad Irap**.

L'ultimo *step* del ragionamento attiene alla possibilità, in caso di **trust paradisiaco**, di poter applicare le **esimenti previste dal comma 2 dell'articolo 47 bis Tuir**, ossia quella relativa allo **svolgimento di una attività commerciale** o quella connessa all'effettivo assoggettamento a tassazione dei redditi in un Paese a fiscalità ordinaria. La risposta positiva è tutt'altro che scontata in considerazione del fatto che le esimenti sono **meramente menzionate dall'articolo 47 bis**, essendo altre le norma del Tuir che ne disciplinano l'efficacia. Si tratta, in particolare, degli [articoli 47](#) relativo alle persone fisiche, e dell'[articolo 89](#) relativo alle società.

È tuttavia assente una norma che disciplini gli effetti nel caso del trust. Tale contesto **crea non poca incertezza per gli operatori** che si trovano a gestire la posizione di beneficiari italiani di trust non appartenenti alla UE. I casi più frequenti sono i quelli del **trust USA, Svizzeri, Sanmarinesi** e, dall'anno prossimo, anche **inglesi**.